



Dott. **Fulvio Baldi**
Capo di Gabinetto

Dott.ssa **Barbara Fabbrini**
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Dott. **Francesco Basentini**
Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Dott.ssa **Gemma Tuccillo**
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. **Renato Romano**
Direttore Generale degli Archivi Notarili

La Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 678/2010 del 15/3/2011), nella sentenza 7776/2015, con riferimento al pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, ha affermato che la tassa di iscrizione all'albo professionale deve essere corrisposta dall'ente che beneficia dei risultati di tale attività nella ipotesi in cui l'attività professionale è svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente con vincolo di esclusività (*“quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”*).

Di recente, il Giudice del lavoro di Pordenone, nella sentenza n. 116/2019, ha sostenuto che il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione può essere applicato per analogia agli altri lavoratori pubblici-professionisti, a partire dagli infermieri, in quanto ciascuno di essi, secondo lo schema del contratto di mandato, si impegna a svolgere una attività per conto dell'ente **e, per tale motivo, deve essere tenuto indenne dall'ente datore di lavoro da ogni diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento dell'incarico**. Il predetto giudice richiama le parole della Cassazione che sul punto sono di una chiarezza estrema: *“nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”*.

Per CGIL CISL e UIL la questione del pagamento della tassa di iscrizione agli albi professionali va posta anche nel Ministero della Giustizia con riferimento a tutte le figure professionali interessate, a partire dagli assistenti sociali e dai funzionari tecnici. Attraverso il confronto sulla materia bisogna trovare le soluzioni più idonee a ristorare i lavoratori interessati (che da sempre pagano di tasca



propria la predetta tassa di iscrizione per erogare le proprie prestazioni professionali a vantaggio esclusivo dell'amministrazione) e ad evitare che, sulla scia della cennata giurisprudenza, sia il giudice e non il ministero-datore di lavoro a decidere della materia. Per i motivi sopra esposti CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione in tempi brevi di un incontro sull'argomento.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 27 dicembre 2019

FP CGIL
Russo

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso

Sentenza n. 7776/2015 Sezione Lavoro
Udienza del 14/01/2015 Depositato il 16/04/2015
avverso la sentenza n. 4864/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 08/07/2011 r.g.n. 4272/2008

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 14/01/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 17985/2012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio	- Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni	- Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe	- Consigliere -
Dott. TRIA Lucia	- rel. Consigliere -
Dott. LORITO Matilde	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17985/2012 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro L.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dagli avvocati APA ALFREDO, FRANCESCO PAOLO RAGOZINI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4864/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2011 r.g.n. 4272/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA; udito l'Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale LANZETTA ELISABETTA; udito l'Avvocato RAGOZINI FRANCESCO PAOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1022/2008, di accoglimento della domanda proposta da L.M. al fine di ottenere il rimborso di quanto versato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli come tassa per l'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici, per il periodo (dal 1989 al 2002) in cui era stato dipendente dell'INPS, con inserimento nel ruolo professionale legale, durante il quale aveva chiesto invano tale rimborso all'Istituto. La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che: a) e' inammissibile la reiterazione dell'eccezione dell'INPS di prescrizione quinquennale, atteso che il primo giudice ha ritenuto applicabile al credito in oggetto, configurato come indebito oggettivo, la prescrizione ordinaria decennale e l'Istituto, in questa sede, si limita a contestare genericamente tale assunto, senza indicare le ragioni sulla cui base lo contesta; b) nel merito, i richiami al D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17, sono infondati, come affermato da Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928, nella quale, in una fattispecie identica alla presente, e' stato escluso che il rimborso in esame sia compreso nella indennita' di toga ed e' stato precisato che la spesa sostenuta dal dipendente per riscrittura all'Albo professionale e' una spesa che risponde all'esclusivo interesse del datore di lavoro e non anche

all'interesse del lavoratore; c) del pari infondato e' l'argomento dell'INPS relativo al trattamento economico dei pubblici dipendenti e il collegato richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, visto che quello in oggetto e' un rimborso spese e non un emolumento di tipo retributivo e che, peraltro, nella specie il rapporto e' sorto nel 1989 come rapporto di pubblico impiego; d) l'argomento relativo alla mancanza di una previsione legale del rimborso e' obiettivamente debole, in quanto, in mancanza di una specifica previsione, vale il principio generale, gia' enunciato dal primo giudice, secondo cui le spese sostenute dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente; e) peraltro, nella specie, come esattamente osserva l'appellato, la normativa c'e' ed e' quella che, nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., stabilisce che il mandante e' obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari; f) l'attivita' dei professionisti dipendenti dall'Istituto e' assimilabile a quella del mandatario, presupponendo il conferimento della procura, e comunque il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale e il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attivita' professionale in regime di subordinazione non possono che comportare l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese di cui si tratta, sostenute dal dipendente per esercitare la professione nell'esclusivo interesse datoriale. 2- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, L.M., che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Profili preliminari.

1.- Va esaminata preliminarmente l'eccezione del controricorrente di inammissibilita' del ricorso per tardivita' della notifica. Tale eccezione va respinta. Essa, infatti, si basa sull'erroneo presupposto di non tenere conto del fatto che l'8 luglio 2012 era domenica, sicche' essendo il 9 luglio 2012 la data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, non si e' avuto alcun ritardo, perche', come e' noto, in linea generale, i termini che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo. 2 - Sintesi del ricorso.

2.- Il ricorso e' articolato in tre motivi.

2.1.- Coti il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione manifesta contraddittorieta' e insufficienza della motivazione circa piu' punti decisivi della controversia. L'Istituto contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'importo versato dal dipendente per la tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati di appartenenza non sarebbe compreso nella indennita' di toga e richiama, sul punto, il parere n. 1/2007 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna. Si deduce, inoltre, l'omessa considerazione dell'assunto difensivo dell'Istituto in ordine all'assenza di una base legislativa o contrattuale idonea a giustificare il rimborso, secondo quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3.

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., motivazione contraddittorieta' e insufficienza della motivazione circa piu' punti decisivi della controversia. Si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche nella parte relativa al rigetto della domanda dell'INPS di applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendosi che, sul punto, la Corte partenopea si sarebbe limitata a richiamare la decisione del primo

giudice di applicazione della prescrizione decennale, senza nulla aggiungere al riguardo.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., con riferimento alla natura negoziale del rapporto e alla rispondenza del versamento delle somme in contestazione all'interesse del lavoratore e non all'esclusivo favore del datore di lavoro, come afferma la Corte d'appello. Si sottolinea che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro, il dipendente ha accettato senza riserve la retribuzione propositagli e, d'altra parte, la tassa di iscrizione all'Albo e' lo strumento che consente al professionista di esercitare la propria attivita' in linea generale, potendo senza costi aggiuntivi ottenere l'iscrizione all'Albo ordinario.

3 - Esame delle censure.

3.- Il ricorso non e' da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

4.- Il secondo motivo - da trattare per primo, in ordine logico - e' inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte relativa al rigetto della domanda dell'INPS di applicazione della prescrizione quinquennale, senza considerare che la Corte partenopea ha ritenuto inammissibile la reiterazione della eccezione di prescrizione quinquennale effettuata dall'Istituto, per genericita' e, in questa sede, il ricorrente non contesta tale decisione, ne' dimostra, nel rispetto del principio di autosufficienza, che essa e' erronea perche' basata su un presupposto sbagliato. Ne consegue che le censure non toccano le ragioni quali risultano dalla motivazione poste a base della decisione sul punto considerato.

5.- Lo stesso difetto di impostazione si rinviene anche con riguardo al primo e al terzo motivo di ricorso, essendo le censure con essi proposte incentrate su argomenti gia' spesi nel giudizio di appello ed espressamente ritenuti infondati dalla Corte, senza invece lambire le ragioni su cui si basa la sentenza impugnata e, in particolare, senza contestare il riferimento, in essa contenuto, alla disciplina del mandato.

6.- A tale ultimo riguardo deve essere, peraltro, precisato che la questione che ha dato origine alla presente controversia, e' stata a lungo dibattuta, anche con riguardo agli avvocati dipendenti di Enti locali, dinanzi alla Corte dei Conti (specialmente in sede di controllo) e al Giudice amministrativo. Tale questione ha finalmente trovato una soluzione definitiva - recepita anche dalla contrattazione collettiva - dopo che il Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010 (di molto antecedente il presente ricorso) ha affermato che, quando sussista il vincolo di esclusivita', l'iscrizione all'Albo e' funzionale allo svolgimento di un'attivita' professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attivita', che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui e' permesso svolgere altre attivita' lavorative, gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attivita'. Il Consiglio di Stato, per giungere a tale soluzione, ha fatto espresso riferimento all'indirizzo espresso da questa Corte nella sentenza 20 febbraio 2007, n. 3928 - che viene contestata dall'attuale ricorrente - ricordando che, in tale sentenza e' stato affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e' rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando ne' nella disciplina positiva dell'indennita' di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, ne' attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi

universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense. D'altra parte, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato di non condividere le decisioni prese dalla Corte dei conti in sede di controllo, nelle quali e' stato qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico, mentre a tale giurisprudenza fa espressamente riferimento l'attuale ricorrente. E' stato anche precisato che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attivita' per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante e' obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

7.- Ne consegue che, anche tenendo conto di tale evoluzione del quadro giurisprudenziale, la sentenza impugnata va esente da qualsiasi censura, trattandosi di una pronuncia che, con congrua e logica motivazione, muovendo dalla condivisione di quanto affermato da Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928, e' pervenuta ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso in oggetto facendo riferimento alle norme relative all'esecuzione del contratto di mandato (e, in particolare, all'art. 1719 c.c.), analogamente a quanto stabilito, quasi contemporaneamente, dal Consiglio di Stato, nel suindicato parere.

4 - Conclusioni.

8.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

9.- Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attivita', che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante e' obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 14 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza iscritta a ruolo il 13/10/2017

DA

Altavilla Gianluca Cristiano, Adamo Michela, Angellillo Enrica, Antonioli Monica, Argentin Daniela, Ballarin Eleonora, Ballardin Monica, Basso Loredana, Basso Loretta, Beacco Teresa, Belcari Nella, Bellotto Stefania, Bertoia Diana, Bertoia Ilaria, Bertolin Norma, Bertolo Daniela, Berolo Rosella, Berton Paola, Berton Roberta, Beta Geta, Bianchini Nadia, Bianco Caterina, Bionason Kerina, Bionsoni Marilisa, Biasotto Anita, Bombasaro Katia, Bonandin Monica, Bonazza Marco, Bond Silvia, Bortuzzo Paola, Bottecchia Sonia, Boz Sara, Bozzetto Sara, Braida Loretta, Buccioli Gianluca, Buoro Nella, Buzzio Lionella, Calabrese Domenico, Calcinotto Cristina, Caldana Mauro, Caligo Lorena, Cancian Danilo, Canzi Mara, Capocasale Tiziana, Carino Ines, Carlet Antonella, Carnevale Valentina, Carrano Massimo, Cattaruzza Chiara, Cattaruzza Maria Cristina, Cattaruzzi Loredana, Cecchetto Sonia, Ceccone Francesca, Cesaratto Marzia, Chiaradia Vittorina, Chiaradia Nadia Fabiola, Chietti Cinzia, Chinellato Nicole, Cioffi Angela, Coassin Roberta, Cocis Anisoara Simona, Coelho Regina Claudia, Colussi Marika, Comelli Massimiliano, Comuzzi Elena, Costantin Sandica, Contin Antonella, Corona Donatella, Creglia Monica, Crepas Valentina, Crovatti Laura, Da Frè Catia,



Dalla Colletta Eliane, Danussi Sandra, Da Ros Antonella, Daurù Rosaria, Daventini Marisa, De Agostini Antonella, Degan Monica, Dei Negri Maria Grazia, Del Pin Martina, De Mattia Tiziana, De Padova Domenico, De Paoli Mara, Della Donna Eleonora, Del Piolungo Margherita, De Luca Giuliana, De Piccoli Francesca, Di Benedetto Roberta, Di Bertolo Sonia, Di Daniel Donatella, Di Filippi Simona, Dissegna Mara, Di Vita Rosaria, Donaduzzi Ilenia, Fabretto Katya, Facca Fabiana, Fadone Simona, Falzone Andrea, Fantin Sabrina, Favalessa Adriana, Favret Pierina, Ferrini Roberta, Fink Marcella, Fiorido Maria Rosa, Fornasier Mara, Fortuzi Elvana, Franco Franca, Franconi Maurizio, Fraresso Claudia, Gabbana Andrea, Gaiatto Davide, Gaiatto Barbara, Gandi Annalisa, Gattel Cristina, Gatto Caterina, Gambon Rosetta, Gerolami Mirella, Giacomello Silvia, Giangreco Valentina, Giordani Giuseppina, Giusto Lara, Gori Alice, Gridello Marisa, Grizzo Anna, Iacobescu Narcisa Gratzuela, Irato Angela, Ius Gianna, Izzo Barbara, Juhnke Magdalena Katarzyna, Larocca Giovanna, Lombardi Rosaspina, Longo Paola, Lorenzon Elena, Maggio Daiana, Maniago Iraly Cristina, Marando Maria Gabriella, Marcocchio Chiara Marcon Gabriella, Maronese Barbara, Martelli Michela, Martina Patrizia, Mian Maria Cristina, Milella Teresa, Molmenti Silvia, Moretto Ivana, Moro rosamaria, Morson Moira, Nadalet Stefania, Nascimben Sonia, Nistor Dorina, Odorico Claudia, Olivier Daniela, Pagnucco Silvana, Patrizio Cristina, Perazzolo Paola, Perin Rosanna, Perissinotto Patrizia, Petronela Nita, Piccinin Katia, Piccolo Rosanna, Pin Nadia, Piovesana Alessia, Pittilini Paola, Piva Stefania, Podda Antonietta, Cecilia Boni, Porcedda Adalgisa, Presello Barbara, Pupulin Barbara, Pusiol Nelli, Raffin Paola, Ragogna Lilia, Ragogna Miriam, Rizzi Franco, Roman Maximiliano, Roman Zotta Carmen, Ros Carla, Rosa Marson Valeria, Rosati Silvia, Rossetto Mara, Roveredo Marta, Sacchet Gessica, Sacilotto Maria, Santarossa Maria Lucia, Sanzani Anna, Sartor Donatella, Sartor Paola, Sartori Lorena, Savoia Daniela, Scaligne Massimiliano, Scarabello Stefania, Scremin Lara, Sgrulletti Manola, Sian Fabiana, Sorrentino Luigi, Tancon Cora, Tius Rosa, Tonello Giuseppina, Tramontin Richard, Trianni Liana, Turchet Elisa, Turchet Erika, Turrin Emanuela, Vecches Sara, Ventruzzo Rita Maria, Verrone Domenica, Volpatti Valentina, Zaccarin Michela, Zaharia Mihaela, Zandonà Manuela, Zanet Lorena, Zanchetta lisa, Zat Valentina, Zuccato Mariza Giannina



Tutti rappresentati e difesi dall' avv. Annalisa Del Col

RICORRENTI

CONTRO

A.A.S. n° 5 FRIULI OCCIDENTALE

Rappresentata e difesa dall'avv. to Vittorina Colò

RESISTENTE

Causa discussa e decisa all'udienza del 11/07/2019 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI

Nel merito: Voglia l' Ill.mo Tribunale:

1) accertare e dichiarare la sussistenza per i ricorrenti, infermieri professionali dipendenti dell'A.S.S. n. 5 Friuli Occidentale, dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale, tenuto dal Collegio IPASVI;

2) accertare e dichiarare, in tal caso, che la relativa tassa di iscrizione gravi in capo al datore di lavoro A.S.S n. 5 Friuli Occidentale.

Spese e compenso di lite rifusi oltre spese generali ed accessori di legge.

PER LA RESISTENTE

Nel merito: respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Spese diritti ed onorari rifusi.



IN FATTO E IN DIRITTO

Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13/10/2017, gli odierni attori – tutti infermieri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato dell’A.A.S. n° 5 FRIULI OCCIDENTALE ED ISCRITTI AL Collegio IPASVI (infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) che cura la tenuta dell’Albo – hanno inteso evocare in giudizio quest’ultima onde sentir accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo da parte loro di iscrizione all’albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI nonché riconoscere che in tal caso la relativa tassa gravi in capo allo stesso soggetto datoriale.

Ciò premesso, ritiene l’adito Tribunale che le azionate domande siano meritevoli di accoglimento per il seguente ordine di considerazioni.

A) L’art. 2 co 2 legge n° 43/2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione) non lascia spazio a dubbi con lo stabilire che “L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE È OBBLIGATORIA ANCHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI ED È SUBORDINATA AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO ABILITANTE DI CUI AL COMMA 1, SALVAGUARDANDO COMUNQUE IL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI GIÀ RICONOSCIUTI COME TALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE”. (normativa che tuttavia per lungo tempo non ha trovato piena attuazione in assenza dei decreti legislativi pur previsti al fine di istituire per le professioni sanitarie contemplate, e quindi anche per gli infermieri, i relativi ordini professionali).

B) La Suprema Corte, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato 15/3/2011 nell’affare n° 678/2010, ha statuito con sentenza n° 7776/2015 – riferita nello specifico al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro – che “QUANDO SUSSISTA IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ, L’ISCRIZIONE ALL’ALBO È FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE, PERTANTO LA RELATIVA TASSA RIENTRA TRA I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DI DETTA ATTIVITÀ CHE DOVREBBERO, IN VIA NORMALE, AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È PERMESSO SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE, GRAVARE SULL’ENTE CHE BENEFICIA IN VIA ESCLUSIVA DEI RISULTATI DI DETTA ATTIVITÀ”.

C) Orbene ad avviso del decidente, contrariamente all’assunto sostenuto dalla convenuta Azienda, l’infermiere dipendente di azienda pubblica riveste una posizione del tutto analoga a quella dell’avvocato al servizio di ente pubblico, in quanto TENUTO A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. CON OBBLIGO DI ESCLUSIVITÀ NEI CONFRONTI DI QUEST’ULTIMA NON POTENDO ESERCITARE IN ALTRI CONTESTI LIBERO PROFESSIONALI.



Nel caso di specie non è in contestazione il fatto che GLI ODIERNI RICORRENTI SVOLGONO TUTTI ATTIVITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA A TEMPO PIENO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ PER L'AZIENDA CONVENUTA. In altri termini:

D) Non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento.

Ed invero così come gli avvocati svolgono funzioni riconducibili a principi costituzionali, anche gli infermieri dipendenti del S.S.N. svolgono una funzione posta a presidio di un diritto di rango costituzionale primario quale il diritto alla salute.

Peraltro l'asserito principio di indipendenza dell'avvocato non ha nulla a che vedere con la questione oggetto di disamina, atteso che si tratta di riservare agli infermieri dipendenti le stesse prerogative riconosciute agli avvocati dipendenti, i quali ultimi non sono liberi ed autonomi nell'esercizio dell'attività professionale a favore dell'ente pubblico ma al CONTRARIO VINCOLATI A DIFENDERE LE POSIZIONI DEL MEDESIMO SENZA POTERSI IN QUALCHE MODO SOTTRARRE.

Non a caso la loro iscrizione in un "elenco speciale" deriva dal fatto che l'Albo degli Avvocati è costituito per la stragrande maggioranza da libero-professionisti esercitanti la loro attività in autonomia, libertà ed indipendenza come contemplato dalla legge forense.

E) Nella richiamata sentenza della Suprema Corte viene sì fatto riferimento al contratto di mandato (che per altro verso lega l'avvocato all'ente) ma per affermare un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali, che è il seguente:

"nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".

Orbene anche l'infermiere svolge la propria opera professionale per incarico dell'Azienda Sanitaria la quale, pertanto, è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all'espletamento dell'incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all'art. 1719 cc.

Sicché ogni qualvolta venga esercitata da quest'ultima attività professionale in regime di esclusività, va RICONOSCIUTO IN VIA GENERALE IL DOVERE GIURIDICO DEL SOGGETTO



DATORIALE DI RIMBORSARE AL LAVORATORE I COSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, FRA CUI QUELLO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

F) A nulla rileva infine l'assunto della convenuta Azienda secondo cui con l'entrata in vigore della legge 11/1/2018 n° 3 – istituyente gli ORDINI delle professioni sanitarie, fra cui quella infermieristica – si sarebbe innovata la materia essendo ivi previsto che gli Ordini siano “finanziati esclusivamente con il contributo degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica “.

Problematica che a ben vedere nulla ha a che fare con la questione sottoposta al vaglio dell'adito Tribunale, atteso che – muovendo dal presupposto che l'azienda sanitaria è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale – con il presente contenzioso non viene richiesto di attribuire ai dipendenti un trattamento economico e men che meno un contributo, una sovvenzione o un ausilio finanziario, bensì IL RIMBORSO DI UN COSTO SOSTENUTO DAL LAVORATORE A TEMPO PIENO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ENTE DATORIALE.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la natura interpretativa nonché la novità delle questioni trattate a fronte di un quadro giurisprudenziale peraltro non univoco, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara la sussistenza per i ricorrenti, tutti infermieri professionali dipendenti dell'A.A.S. n.5 Friuli Occidentale, dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI.
- 2) Statuisce al contempo che in tal caso la relativa tassa d'iscrizione grava in capo al convenuto datore di lavoro A.A.S. n.5 Friuli Occidentale.
- 3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 11/07/2019

IL GIUDICE

Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

